

R.G. 3310/2012

2575/2016

RG. 3310/12

Cron. 1251

Rep. 267

Rel. GIUDICEPIETRO

oggetto FAMIGLIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, sezione IV bis civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Aurelia D'Ambrosio	Presidente
Dott. Andreina Giudicepietro	Consigliere rel.
Dott. Francesco Pastore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.3310/2012 del R.G.A.C. dell'anno 2012
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.7677/2012 del
Tribunale di Napoli

TRA

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Istituto Tecnico Commerciale Statale "Antonio Serra" di Napoli, in persona del dirigente pro tempore, rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz n.11

APPELLANTI

E


*elett. dom. in Napoli al C.D.N. piazza Esedra
edificio Edilforum is. F10, presso gli avv.ti Michele Liguori e Tiziana Conte, che la rappresentano e difendono

APPELLATA- appellante incidentale

E

Allianz (già R.A.S. ass.ni) S.p.A.* in persona del l.r.p.t., elett. dom. in Napoli alla via C. Poerio n. 89/A, presso l'avv. Luca Calamita, che la rappresenta e difende *PI: 07 23 556 0963

APPELLATA



REGISTRAZIONE ex art. 159 DPR 115/2002

HV

R.G. 3310/2012

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/2/2016 i procuratori delle parti costituite si riportavano ai propri atti e chiedevano che la causa venisse decisa, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato, il Ministero della dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Antonio Serra" di Napoli, in persona del dirigente pro tempore, proponevano appello avverso la sentenza n.7677/2012 del Tribunale di Napoli, che dichiarava la responsabilità del Ministero per l'infortunio occorso a Riccardi Fabiana in data 17/10/1995 presso l'istituto Serra di Napoli durante l'orario scolastico, condannando il solo Ministero al risarcimento dei danni subiti dall'infortunata, oltre interessi e spese di lite, e dichiarando la nullità della chiamata in causa della R.A.S. s.p.a.

Deduceva l'appellante a sostegno dell'appello la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione e, comunque, nel merito la mancata dimostrazione della responsabilità del Ministero, del nesso causale tra l'evento ed il danno, nonché del "quantum" del risarcimento dovuto.

Instauratosi il contraddittorio, l'appellata si costituiva, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, nonché spiegando appello incidentale per ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria in base agli indici istat dalla data di deposito della sentenza impugnata a quella del deposito della sentenza di appello, nonché gli interessi moratori fino al soddisfo e la liquidazione in suo favore per intero delle spese del primo grado di giudizio, con vittoria delle spese del giudizio di appello.

Si costituiva anche la Allianz (già R.A.S. ass.ni) S.p.A., evidenziando il passaggio in giudicato della disposizione che aveva dichiarato la



R.G. 3310/2012

nullità della chiamata in causa e, comunque, in subordine deducendo l'infondatezza, in tutto o in parte, della domanda di risarcimento.

Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, sulle trascritte conclusioni, all'udienza collegiale del 19/2/2016 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Collegio riservava la causa in decisione con i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.

Come primo motivo di appello, il Ministero deduce che erroneamente il Tribunale non avrebbe esaminato nel merito l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione, ritenendo inammissibile la chiamata in causa effettuata dal Ministero, che si era tardivamente costituito.

Sostiene il Ministero che, indipendentemente dall'ammissibilità e validità della chiamata in causa (nel caso di specie comunque autorizzata dal giudice), una volta che l'Allianz s.p.a. si era costituita il giudice avrebbe dovuto esaminare nel merito -ed accogliere- l'eccezione di prescrizione dell'assicurazione.

Deve, però, rilevarsi che la questione relativa all'ammissibilità della chiamata in causa è sicuramente pregiudiziale rispetto all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata.

Né è possibile per la Corte esaminare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la mancata impugnazione del capo della sentenza dichiarativo della nullità della chiamata in causa della RAS s.p.a.

Inoltre, come già rilevato dal Tribunale, "la proponibilità in via surrogatoria dell'eccezione di prescrizione di un diritto azionato verso il proprio debitore da parte del creditore, in luogo del predetto debitore che sia rimasto inerte o abbia rinunciato a proporla, mira ad



R.G. 3310/2012

assicurare al creditore la conservazione della garanzia generica offertagli dal patrimonio del debitore (art 2740 cod civ) con l'estinzione del diritto del terzo nei confronti del debitore inerte o rinunciante, nei limiti, peraltro, della somma che questi deve al creditore. Invece, la proponibilità della stessa eccezione da parte di qualsiasi altro terzo 'che vi abbia interesse' non produce l'estinzione del diritto, nè paralizza l'azione del creditore inerte o rinunciante, ma tale risultato, relativo e limitato, rileva esclusivamente nell'ambito del rapporto tra il terzo interessato e detto debitore, attribuendo al primo, quando per la duplicità dei rapporti sostanziali vi sia una dipendente duplicità di rapporti processuali, una legittimazione ad eccepire la prescrizione (e ad impugnare la decisione di primo grado, che abbia escluso la prescrizione, per gli effetti che spiega sul rapporto di cui sono parti il soggetto che vi abbia interesse e il debitore) nei confronti della sua controparte di tale rapporto e nell'ambito di esso. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore principale, che, ove non proposta dal convenuto garantito, può essere formulata dal chiamato nell'ambito del rapporto di garanzia, non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell'attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito" (Cass. S.U. n. 4779/1981).

Nel caso di specie, il Ministero, originario convenuto, aveva proposto l'eccezione di prescrizione, ma si era costituito tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c., per cui il Tribunale ha correttamente ritenuto (ed il punto non è oggetto di appello) che fosse decaduto dalla facoltà di avanzare eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Di conseguenza, appare evidente che il Ministero non possa giovare dell'eccezione di prescrizione del terzo chiamato in causa, stante

M

P. T. One

R.G. 3310/2012

l'atteggiamento di inerzia, consistente nella tardiva costituzione, e l'intervenuta decadenza in suo danno.

Per quanto fin qui detto, il primo motivo di appello appare infondato e deve essere rigettato.

Passando agli ulteriori motivi, dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che _____ si è infortunata perché un compagno di scuola, appartenente ad un'altra classe, le è letteralmente caduto addosso nello scavalcare un muro di quasi due metri di altezza.

Il ragazzo, durante l'ora di educazione fisica, aveva scavalcato una prima volta il muro per recuperare il pallone e stava tomando sul terrazzo ove si svolgeva la lezione.

Nel tornare con il pallone, aveva scavalcato nuovamente il muro di cinta, provocando il distacco di una grossa pietra, ed era caduto addosso alla _____, che si trovava con alcune compagne di classe vicino alla parete.

A questo punto gli allievi avevano richiamato l'attenzione dei professori che attivavano i soccorsi del caso.

Tale ricostruzione della dinamica dell'infortunio emerge univocamente dalle testimonianze raccolte e coincide con la descrizione dei fatti contenuta nella citazione introduttiva del giudizio. Alla luce delle testimonianze raccolte, quindi, appare evidente la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero per i danni riportati dall'alunna _____ poiché l'amministrazione scolastica non ha impedito il comportamento imprudente e pericoloso dell'allievo, nè ha vigilato sulla sicurezza degli alunni e sull'idoneità degli spazi adibiti alle attività ludiche e sportive.

Infine, non è accoglibile neanche il motivo di appello relativo al "quantum" del risarcimento liquidato dal primo giudice, poiché le doglianze dell'appellante appaiono generiche e non chiariscono quali

R.G. 3310/2012

sarebbero gli importi eccessivi o le voci erroneamente riconosciute dal Tribunale.

Ritiene, quindi, la Corte che correttamente il primo giudice abbia liquidato il danno sulla base della c.t.u. espletata in primo grado, congruamente ed ampiamente motivando sulle singole voci di danno e sull'entità della somma complessivamente riconosciuta.

Per tutti i motivi fin qui esposti, l'appello principale del Ministero deve essere rigettato dovendosi confermare la sentenza impugnata.

Passando all'appello incidentale di _____, anch'esso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.

Ed invero, dovendosi confermare la sentenza di primo grado nel merito, rimane ferma la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice.

Per la cd. "conversione" del debito di valore in debito di valuta deve farsi riferimento al momento della liquidazione, poiché nel momento in cui viene determinato l'importo dovuto in valori monetari correnti non ha senso parlare ancora di debito di valore.

Assume la _____ che per i crediti di valore, come quello oggetto di causa, la necessità di reintegrare il patrimonio del creditore, onde evitare il pregiudizio relativo alla diminuzione del potere di acquisto della moneta, si pone con riferimento al periodo intercorrente tra il momento della causazione e quello dell'effettivo soddisfo, rimanendo irrilevante il momento della liquidazione del danno contenuta nella sentenza non definitiva di primo grado.

La censura è infondata. Ed invero il giudice di primo grado, nell'affermare che il credito di valore doveva essere determinato alla data di pubblicazione della sentenza, destinata a trasformare tale credito di valore in credito di valuta, e che da tale data spettavano gli interessi al tasso legale, si è attenuto al principio secondo cui, dovendo la liquidazione di un debito di valore essere effettuata in



R.G. 3310/2012

valori monetari correnti, per effetto dalla sentenza che decide sulla relativa liquidazione si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi legali fino al soddisfo.


"Tale conversione quindi preclude la ulteriore rivalutazione monetaria dell'importo determinato fino al saldo, atteso che, in relazione all'eventuale ritardo della esecuzione del giudicato, valgono i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta"(Cass. 8-3-2005 n. 5008).

"È poi evidente che il richiamato principio della conversione del debito di valore in debito di valuta all'atto della sentenza che opera la determinazione in termini monetari presuppone che tale sentenza sia divenuta definitiva, e che quindi, in ipotesi di (riforma) della stessa, il giudice di rinvio sarà investito del potere - dovere di procedere ad una nuova liquidazione di tale importo con riferimento al tempo della decisione"(Cass. n.8507/2011).

Nel caso in esame la sentenza di primo grado, contenente la condanna al risarcimento e la relativa liquidazione del danno, non è stata in alcun modo modificata sul punto, per cui, non dovendosi procedere ad una nuova liquidazione, rimangono ferme anche le statuizioni in materia di interessi.

Infine, l'appello incidentale della sig. I appare infondato anche per quanto riguarda la compensazione per metà delle spese giudiziali del primo grado di giudizio, poiché tale compensazione appare giustificata dal rigetto della domanda nei confronti dell'Istituto scolastico (costitutosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato unitamente al Ministero) ed è stata congruamente motivata dal giudice di primo grado.

Stante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, nonché la mancanza di interesse dell'Allianz (già R.A.S. ass.ni) S.p.A alla costituzione in tale grado di giudizio, non risultando impugnato il



R.G. 3310/2012

capo di sentenza dichiarativo della nullità della chiamata in causa del terzo, sussistono giusti moti per la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.7677/2012 del Tribunale di Napoli, così provvede:

a) Rigetta l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata;

b) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.

Così deciso in Napoli il 17/6/2016

L'estensore

Antonio Guadagnolo

Il Presidente

[Signature]

